

**Ordinanza
sui provvedimenti per combattere il coronavirus
(COVID-19) nel settore del traffico internazionale
viaggiatori
(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico
internazionale viaggiatori)**

del 2 luglio 2020 (Stato 7 settembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 41 capoverso 3 della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie (LEp),

ordina:

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori per evitare la propagazione transfrontaliera del coronavirus SARS-CoV-2.

Art. 2 Quarantena per le persone in entrata

Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l'entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena).

Art. 3 Stato o regione con rischio elevato di contagio

¹ Vi è un rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

- a. nello Stato o nella regione in questione il numero dei nuovi contagi per 100 000 persone è superiore a 60 negli ultimi 14 giorni;
- b. le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in questione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi che lasciano supporre un rischio elevato di contagio nello Stato o nella regione in questione;

RU 2020 2737

¹ RS 818.101

- c. nelle ultime quattro settimane sono entrate in Svizzera a più riprese persone contagiate che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione.

² L'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio è riportato nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), sentiti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), lo aggiorna costantemente.

Art. 4 Deroche alla quarantena

¹ Sono esentate dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 2 le persone che:

- a. effettuano professionalmente il trasporto transfrontaliero di persone o merci su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea;
- b. svolgono un'attività assolutamente necessaria per mantenere:
 1. il funzionamento del settore sanitario,
 2. l'ordine e la sicurezza pubblici,
 3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007² sullo Stato ospite,
 - 4.³ le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;
- c. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone nell'ambito della loro attività professionale in imprese di trasporto ferroviario, stradale, per via navigabile o aerea e a tale scopo hanno soggiornato nello Stato o nella regione con rischio elevato di contagio;
- d. entrano in Svizzera quotidianamente o per un periodo fino a cinque giorni per motivi professionali o medici necessari e improrogabili;
- e. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per meno di 24 ore come passeggeri in transito;
- f. entrano in Svizzera esclusivamente per il transito con l'intenzione e la possibilità di recarsi direttamente in un altro Paese.

² Il datore di lavoro verifica se sussiste un'attività assolutamente necessaria secondo il capoverso 1 lettera b e la attesta.

³ In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all'obbligo di quarantena o concedere agevolazioni.

⁴ Il capoverso 1 non si applica alle persone che presentano sintomi da COVID-19, a meno che i sintomi non siano riconducibili ad altra causa.

² RS 192.12

³ Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Diplomatici), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3549).

Art. 5 Obbligo di notifica per le persone in entrata

¹ Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo questa ordinanza deve notificare la sua entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni.

Art. 6 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...⁴

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 6 luglio 2020 alle ore 00.00.

⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **2020** 2737.

*Allegato*⁵
(art. 3 cpv. 2)

Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio

Albania
Andorra
Argentina
Armenia
Aruba
Bahamas
Bahrein
Belize
Bolivia
Bosnia e Erzegovina
Brasile
Capo Verde
Cile
Colombia
Costa Rica
Croazia
Ecuador
Emirati arabi uniti
Guatemala
Gibilterra
Guam
Guyana
Honduras
India
Iraq
Isole Faroe
Isole Turks e Caicos
Israele

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 4 set. 2020, in vigore dal 7 set. 2020 (RU 2020 3645).

Kosovo
Kuwait
Libano
Libia
Macedonia del Nord
Maldive
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Namibia
Panama
Paraguay
Perù
Polinesia Francese
Qatar
Repubblica Dominicana
Romania
San Marino
Sint Maarten
Spagna (ad eccezione delle Isole Canarie)
Stati Uniti (incluso Portorico e Isole Vergini americane)
Sudafrica
Suriname
Territorio palestinese occupato
Trinidad e Tobago
Ucraina

